

Prot. n° 4299 EB/gb

Genova, 7/7/2010

Egr. Dott. ANGELO CANEPA
Segretario Provinciale
FIMMG
P.zza della Vittoria, 12/20
16121 GENOVA

OGGETTO: Progetto sperimentale per l'utilizzo dell'ecografia generalista e l'ecocolordopplergrafia AA.II.E SUP., TAS

Egregio Dott. Canepa,

in merito all'oggetto, Le comunico che Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nella seduta del 6/7/2010,

VISTA la richiesta di parere ordinistico pervenuta dalla FIMMG in data 25 giugno u.s. relativa al Progetto sperimentale per l'utilizzo dell'ecografia generalista e l'ecocolordopplergrafia AA.II.E SUP., TSA, ritiene che l'attività del Medico debba essere svolta nella consapevolezza di poter giungere ad un esame obiettivo della salute del paziente garantendo impegno e competenza professionale e non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare (art. 21 del Codice Deontologico);

PRESO ATTO che qualora vi siano Colleghi convenzionati per la Medicina Generale con il SSN che si sentano in grado di assicurare, in scienza e coscienza, la correttezza del servizio ecografico svolto a favore dei loro pazienti ed a corollario della visita ambulatoriale, certamente ciò deve essere apprezzato come miglioramento del servizio da essi offerto, tenendo presente che la prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del Medico (art. 13 del Codice Deontologico);

CONSIDERATA che la libera scelta del Medico e del luogo di cura da parte del cittadino costituisce il fondamento del rapporto tra Medico e paziente poiché il Medico può consigliare, a richiesta e nell'esclusivo interesse del paziente e senza dar luogo a indebiti condizionamenti, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura da lui ritenuti idonei per le cure necessarie (art. 27 del Codice Deontologico);

VALUTATO che sarà il singolo Medico a dover garantire l'attendibilità dei referti;

RITENUTO indispensabile, quindi, che il Medico eviti ogni condizione nella quale il giudizio professionale riguardante l'interesse primario, quale è la salute dei cittadini, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario e che egli non deve in alcun modo subordinare il proprio comportamento prescrittivo ad accordi economici o di altra natura per trarne indebito profitto per sé e per altri (art. 30 del Codice Deontologico);

FATTE queste premesse

ha ritenuto

non sussistano impedimenti da un punto di vista deontologico per l'avvio di un periodo di sperimentazione del Progetto in esame.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Enrico Bartolini)

